



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

### **Modalità di proposizione delle istanze di liquidazione degli onorari dei difensori**

**Visto** l'art. 37 bis D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in vigore dal 15/09/2020, il quale dispone che "Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia";

**Visto** il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 22/12/2021, che ha sostituito il precedente del 06/10/2020, con il quale, come previsto dal summenzionato articolo, vengono regolate le modalità telematiche con le quali i difensori devono inviare le istanze di liquidazione, attraverso l'accesso al portale LSG (Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia), presente fra i servizi del Portale dei Servizi Telematici (PST) raggiungibile all'indirizzo: <https://lsg.giustizia.it>, portale già operativo per le cc.dd. ISTANZE WEB di cui sopra, in gestione esclusiva dell'Ufficio Spese di Giustizia di questo Tribunale;

Si dispone che, con decorrenza immediata, a modifica della precedente disposizione datata 23/11/2020, l'istanza di liquidazione dei compensi da parte dei difensori, ai sensi del vigente art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002, corredata della documentazione necessaria a provare l'espletamento dell'attività difensionale sia trasmessa esclusivamente in modalità telematica individuata e regolata con il provvedimento sopracitato;

L'istanza web, ove non rifiutata dall'Ufficio Spese di Giustizia, perché carente dei requisiti e/o della documentazione richiesti, sarà registrata al SIAMM dall'Ufficio Spese

Giustizia, che procederà alla fascicolazione ed alla trasmissione della stessa, con i relativi allegati, al giudice competente;

Le istanze, create con l'applicativo, possono considerarsi giuridicamente validate solo nel caso in cui i files prodotti in formato pdf, le cui caratteristiche sono indicate nell' art. 4 del decreto direttoriale del 6/10/20, allegato alla presente, vengano trasmesse verso la casella di posta elettronica certificata dal Sistema, altrimenti verranno rifiutate.

I difensori delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio all' udienza di discussione dovranno produrre copia dell' istanza trasmessa via web e ricevuta del deposito della predetta istanza;

Alle istanze di liquidazione devono essere, sempre, allegati i seguenti documenti:

**A. Difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato:**

1. istanza di ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato;
2. decreto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
3. in caso di subentro ad altro difensore, nomina del difensore e revoca del precedente difensore;
4. autocertificazione di iscrizione all'elenco di cui agli artt. 80 e 81 del TUSG
5. anagrafica, come da modello scaricabile dal sito del Tribunale, se il difensore non sia già stato inserito nella banca dati dello Ufficio Spese di giustizia del Tribunale di Reggio Calabria;
6. nota integrativa, come da modello scaricabile dal sito del Tribunale;

**B. Difensori d'Ufficio di imputati irreperibili:**

1. decreto di irreperibilità;
2. in caso di irreperibilità di fatto, allegazione di tutta la documentazione utile e necessaria per l'accertamento da parte del giudice di tale stato;
3. Documentazione da cui si possa evincere la nomina dell'istante quale difensore di ufficio dell'irreperibile;

3. anagrafica come da modello scaricabile dal sito del Tribunale, se il difensore non sia già stato inserito nella banca dati dello Ufficio Spese di giustizia del Tribunale di Reggio Calabria;
4. nota integrativa come da modello scaricabile dal sito del Tribunale;

**C. Difensore d'ufficio di imputato non irreperibile:**

1. tutta la documentazione necessaria per la dimostrazione di cui all'art. 116 comma 1 TUSG;
2. anagrafica come da modello scaricabile dal sito del Tribunale, se il difensore non sia già stato inserito nella banca dati dello Ufficio Spese di giustizia del Tribunale di Reggio Calabria;
3. nota integrativa come da modello scaricabile dal sito del Tribunale;

Quanto all' ulteriore documentazione a supporto della istanza di liquidazione per legittimarne la proposizione e permetterne l'esito da parte del giudice, essa dovrà essere necessariamente allegata all'istanza di liquidazione qualora il procedimento penale di merito non sia più (per essere transitato al grado successivo) o non sia ancora (ad es. attività difensiva svolta nella fase delle indagini preliminari) ovvero non sia (procedimenti incidentali) nella disponibilità del giudice

Nella ipotesi in cui, viceversa, il processo di merito è nella disponibilità del giudice, la documentazione verrà estratta in copia a cura della cancelleria del giudice, previa indicazione da parte del giudice degli atti utili alla decisione.

**D. Difensori di collaboratori di Giustizia**

Il SIAMM-SG, non è programmato per gestire tutto l'iter di competenza dell'Ufficio Giudiziario delle istanze proposte dai difensori dei collaboratori di giustizia, in quanto trattasi di spesa la cui gestione amministrativo/contabile è demandata alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita presso il competente Ministero dell'Interno;

Per tali motivi, si dispone che il deposito telematico delle istanze di liquidazione proposte dai difensori dei collaboratori di giustizia venga effettuato l'invio, a mezzo pec, alla cancelleria della Sezione penale che ha gestito il relativo processo ai seguenti recapiti:

**Sezione Gip-Gup**

gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it;

### **Sezione dibattimentale**

dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it;

### **Sezione Corte d'Assise e misure di prevenzione:**

assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it;

Come indicato nel citato provvedimento direttoriale nel settore civile le istanze di liquidazione relative ai procedimenti civili potranno essere trasmesse, come finora avveniva tramite il sistema PCT.

### **Certificazione del sostituto d'imposta**

Attraverso il portale web "LSG" è consentito effettuare il download dell'annuale certificazione del sostituto d'imposta di cui all' art. 4 del D.P.R. 22/07/1998 n. 322. Pertanto, a partire dall' anno 2021 (emissioni CU per anno d'imposta 2020), le Certificazioni Uniche, a seguito di pagamenti su istanze di liquidazioni emesse dal Tribunale, **non saranno più recapitate ai soggetti che avranno percepito redditi derivanti da attività di difensore**, previo avviso generico pubblicato sul portale istituzionale.

Si allega Provvedimento del Direttore del D.G.S.I.A. del 22/12/2021;

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Sig.ri Presidenti di Sezione del Tribunale, all' Ufficio Spese di Giustizia, ai Sig.ri Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri, ai Sig.ri Direttori – Responsabili delle Cancellerie e la sua pubblicazione sul sito Web del Tribunale.

Reggio Calabria, lì 20/03/2024

**Il Presidente del Tribunale**  
dott.ssa Maria Grazia Arena

